



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Stefania Sgroi	Presidente rel. est.
dott. Alessio Barone	Giudice
dott. Manuel Barca	Giudice

letti gli atti della procedura familiare ex art. 66, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. CCII, instaurata con ricorso depositato l'1.10.2025 da FARRUGGIA CARMELA (c.f. FRRCLM46A58F065E), LA MANNA PAOLO (c.f. LMNPLA73T26F065B) e LA MANNA MARIA TERESA (c.f. LMNMTR71M54F065Y), n.q. di debitori, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", e con il ministero dell'avv. Raniolo Ignazio;

ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato l'1.10.2025 ed integrato da ultimo l'8.12.2025, Farruggia Carmela, La Manna Paolo e La Manna Maria Teresa, n.q. di debitori, hanno chiesto l'apertura di una procedura familiare di liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 ss., d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

2. Preliminarmente va osservato che, a seguito del deposito del ricorso, non è stata fissata udienza in quanto si tratta di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda della stessa parte debitrice ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).

3. Nel merito sussistono i presupposti per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata di Farruggia Carmela, La Manna Paolo e La Manna Maria Teresa, di cui agli artt. 66 e 270, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono.

3.1. Il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto, sebbene Farruggia Carmela abbia la residenza a Mazzarino (CL) rientrante nel circondario del presente Tribunale, e La Manna Paolo e La Manna Maria Teresa abbiano invece la residenza a Lucignano (AR) non rientrante nel circondario del presente Tribunale, tuttavia è da ritenersi che il centro degli interessi principali di tutti e tre i debitori è a Mazzarino (CL), rientrante nel circondario del presente Tribunale, in quanto essi hanno dedotti debiti assunti n.q. di garanti sia dell'impresa individuale "Molino Madonna delle Grazie di La Bella Carmelo" avente sede legale a Mazzarino (CL), rientrante nel circondario del presente Tribunale, dichiarata fallita con la sentenza n. 8/2013 del Tribunale di Gela, sia di Molino Madonna delle Grazie s.r.l. avente sede legale a Mazzarino (CL), rientrante nel circondario del presente Tribunale, atta a commercializzare i farinacei prodotti dalla suddetta impresa individuale e dichiarata anch'essa fallita con la sentenza n. 6/2013 del Tribunale di Gela (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 31727/2025, testualmente: "2. - *La norma applicabile al caso in esame è l'art. 27, comma 2, CCII, in base al quale, per il procedimento di accesso a una procedura di insolvenza di un imprenditore diverso da quelli indicati al comma 1 (imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione), la competenza spetta al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il "centro degli interessi principali" o "COMI", definito dall'art. 2, comma 1, lett. m) come "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi".*"; "Ne consegue un duplice onere probatorio a carico di chi invochi la competenza di un Tribunale diverso da quello individuabile sulla scorta dei criteri presuntivi di cui al comma 3 dell'art. 27 CCII, tenuto a provare non solo che il COMI è collocato in un luogo diverso da quelli individuati dalle presunzioni medesime, ma anche che tale diversa collocazione è percepita dai terzi, perché solo tale duplice prova consentirà di superare i criteri presuntivi.").

3.2. Non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti della stessa parte debitrice.

3.3. Farruggia Carmela, La Manna Paolo e La Manna Maria Teresa hanno presentato domanda familiare ex art. 66 CCII di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Raniolo Ignazio, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di "sovraindebitamento", inteso ex art. 2, comma

1, lett. c), CCII, come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*, richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII, ed avente un'origine comune tra i ricorrenti, quali membri non conviventi della stessa famiglia ex art. 66 CCII.

In particolare, sotto il profilo soggettivo dello stato familiare di *“sovraindebitamento”* come sopra definito dal codice, Farruggia Carmela, La Manna Paolo e La Manna Maria Teresa hanno dedotto debiti assunti n.q. di garanti sia dell'impresa individuale *“Molino Madonna delle Grazie di La Bella Carmelo”* (marito di La Manna Maria Teresa, cognata di La Manna Paolo e genero di Farruggia Carmela), avente sede legale a Mazzarino (CL), dichiarata fallita con la sentenza n. 8/2013 del Tribunale di Gela, sia di Molino Madonna delle Grazie s.r.l., avente sede legale a Mazzarino (CL), atta a commercializzare i farinacei prodotti dalla suddetta impresa individuale e dichiarata anch'essa fallita con la sentenza n. 6/2013 del Tribunale di Gela.

In particolare, sotto il profilo oggettivo dello stato di *“sovraindebitamento”* come sopra definito dal codice, i tre debitori ricorrenti versano in stato di *“insolvenza”*, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*, in quanto in base a quanto accertato dall'O.C.C., a fronte di un indebitamento complessivo pari ad euro 2.400.000,00 circa (al netto delle spese della presente procedura, tra cui il compenso dell'O.C.C. da liquidarsi ex art. 275, comma 3, CCII con decreto del giudice delegato, terminata l'esecuzione del programma di liquidazione), Farruggia Carmela ha una pensione mensile di euro 1.270,00 circa, La Manna Paolo ha uno stipendio mensile di euro 1.650,00 circa e La Manna Maria Teresa ha uno stipendio mensile di euro 1.300,00 circa, da cui detrarre le spese per il sostentamento quotidiano, con conseguente mancanza della liquidità necessaria per soddisfare regolarmente tali debiti ingenti.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei tre debitori ricorrenti ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprensive tutti i loro beni, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, nominando liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII, lo stesso professionista iscritto all'O.C.C. *“I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”*, della cui assistenza si è avvalsa la parte debitrice istante ex art. 269 CCII.

Va altresì chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il divieto di iniziare o

proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura, non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, bensì discende *ope legis* dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.), e che è nel corso della gestione della presente procedura che si dovrà procedere alla formazione del passivo e alla liquidazione dell'attivo ex artt. 272 ss. CCII.

Inoltre va accolta parzialmente l'istanza ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII, con cui i debitori ricorrenti chiedono consentirsi l'utilizzo dei beni immobili oggetto della presente procedura di liquidazione controllata sino alla loro vendita in sede di liquidazione controllata, in quanto ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII, con la presente sentenza va ordinata *“la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”*, che nel caso di specie sussistono limitatamente all'immobile rientrante nel patrimonio da liquidare, in cui la debitrice FARRUGGIA CARMELA (c.f. FRRCML46A58F065E) ha la residenza, sito a Mazzarino (CL) in via XXIV Maggio n. 49, di cui le si consente l'utilizzo sino alla data del pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione in sede di liquidazione controllata.

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII;

dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei sovraindebitati FARRUGGIA CARMELA (c.f. FRRCML46A58F065E), LA MANNA PAOLO (c.f. LMNPLA73T26F065B) e LA MANNA MARIA TERESA (c.f. LMNMTR71M54F065Y);

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina liquidatore il dott. Bonaventura Emanuele Gaspare, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, della cui assistenza si è avvalsa la parte debitrice istante ex art. 269 CCII;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprensive tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, e dell'immobile rientrante nel patrimonio da liquidare, in

cui la debitrice FARRUGGIA CARMELA (c.f. FRRCML46A58F065E) ha la residenza, sito a Mazzarino (CL) in via XXIV Maggio n. 49, di cui le si consente l'utilizzo sino alla data del pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione in sede di liquidazione controllata;

ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, e sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2026.

IL PRESIDENTE REL. EST.

dott.ssa Stefania Sgroi